



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it

AI DIRETTORI GENERALI ATS
FEDERFARMA LOMBARDIA
Viale Piceno, 18
20129 MILANO (MILANO)
Email: lombardia@pec.federfarma.it

ASSOFARM LOMBARDIA C/O
CONSERVIZI MILANO
Palazzo Q7 - Strada 4
20129 ROZZANO (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it

FARMACIE UNITE
Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

Federazione Ordini dei Farmacisti della
Lombardia
Viale Piceno, 18
20129 MILANO (MI)
Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

AI SERVIZI FARMACEUTICI ATS

e, p.c.

Aria - Azienda Regionale per l'Innovazione e
gli Acquisti SPA
Via Taramelli, 26
20154 Milano (MI)
Email: protocollo@pec.ariaspa.it

DIREZIONE GENERALE WELFARE
PREVENZIONE
DANILO CEREDA

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO

Tel. 02/6765.8042

LORO SEDI

Oggetto : DGR 7093/2022 - ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER LA INOCULAZIONE E LA CONSEGNA IN FARMACIA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELLE DOSI DI VACCINO ANTI-INFLUENZALE

Si invia in allegato la Delibera n. XI / del 10/10/2022 avente per oggetto :

“ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER LA INOCULAZIONE E LA CONSEGNA IN FARMACIA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELLE DOSI DI VACCINO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI CHE PREVEDONO IL PRELEVAMENTO DEL CAMPIONE BIOLOGICO A LIVELLO NASALE, SALIVARE O OROFARINGEO”.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

IDA FORTINO

Allegati:

File DGR 7093_2022_accordo farmacie su vaccino anti_influenzale allegato.pdf

File DGR 7093_2022_accordo farmacie su vaccino anti_influenzale.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO

Tel. 02/6765.8042



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7093

Seduta del 10/10/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER LA INOCULAZIONE E LA CONSEGNA IN FARMACIA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELLE DOSI DI VACCINO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI CHE PREVEDONO IL PRELEVAMENTO DEL CAMPIONE BIOLOGICO A LIVELLO NASALE, SALIVARE O OROFARINGEO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Ida Fortino

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e, in particolare l’art. 56 (Competenze della Giunta Regionale), comma 1, nella parte in cui prevede che la Giunta Regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisca:
 - a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute;
 - b) gli eventuali specifici interventi settoriali anche in ragione di eventi e situazioni particolari;

VISTE, altresì, la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, le ordinanze e le circolari del Ministero della Salute relative alla situazione emergenziale da Covid-19 nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine alla medesima tematica;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

DATO ATTO, in particolare, di quanto statuito all’art. 1, comma 2, lettera e-quater del D.Lgs. citato nella parte in cui prevede che fra i servizi erogabili dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, sia ricompresa:

- “la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa



Regione Lombardia

LA GIUNTA

somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”;

PRESO ATTO che in data 28 luglio 2022 il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni anti Covid-19 e antinfluenzali, nonché nell'esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e-quater del D.Lgs. n. 153 del 2009 e successive modificazioni;

ATTESO che le azioni volte a promuovere le campagne vaccinali comportano sia l'incremento delle disponibilità di vaccini che il potenziamento e l'ampliamento dell'accessibilità e della fruibilità dei servizi vaccinali sul territorio regionale;

RITENUTO che, a tal ultimo fine, le farmacie lombarde possano ricoprire un ruolo determinante nell'allargamento dell'offerta vaccinale, in considerazione della funzione di primaria importanza che rivestono quali capillari operatori della rete socio-sanitaria lombarda e presidi sanitari di rilievo del sistema informativo socio-sanitario;

DATO ATTO, a conferma di quanto appena sostenuto, dei risultati ottenuti dalle farmacie lombarde nel periodo dicembre 2021-giugno 2022 sul fronte delle vaccinazioni anti Covid-19 (numero somministrazioni effettuate pari a 392.284 unità);

SOTTOLINEATA l'importanza di garantire al cittadino una pronta risposta alle occorrenze scaturite dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus; in questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale rappresenta un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio;

RITENUTA pertanto la necessità, anche alla luce della recrudescenza del fenomeno pandemico da SARS-CoV-2 ed ai fini sopra dettagliati, di implementare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

le attività delle farmacie territoriali;

PRESO ATTO della proposta di accordo regionale con le farmacie aperte al pubblico per la inoculazione e la consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta delle dosi di vaccino e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che oggetto dell'accordo di cui trattasi è la definizione delle condizioni e delle modalità di realizzazione delle seguenti attività:

a) fornitura, da parte delle ATS/ASST, delle dosi di vaccino alle farmacie

- per la loro somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico o
- per la loro consegna ai Medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta preventivamente autorizzati;

b) somministrazione in farmacia dei vaccini con oneri a carico del cittadino e con oneri a carico del SSR;

c) esecuzione di test diagnostici in farmacia con oneri a carico della cittadinanza;

RICHIAMATE le statuizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5416 del 25 ottobre 2021 "Accordo Regionale con le farmacie per la consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta delle fiale di vaccino antinfluenzale e pneumococco" con le quali si è provveduto a disciplinare le disponibilità e le modalità di consegna in farmacia delle dosi vaccinali ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta";

RILEVATO che, ai sensi della citata deliberazione, il termine finale di tale accordo regionale, della durata di un anno e prorogabile per ulteriori 12 mesi, era stato fissato nel giorno 31.8.2022;

DATO ATTO che, sulla scorta della esperienza maturata dalla applicazione delle disposizioni contenute, appare necessario procedere alla integrazione e modifica dell'accordo regionale di cui alla deliberazione n. XI/5416/2021; in particolare, laddove si prevede che i MMG/PLS possano effettuare le prenotazioni delle dosi in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

farmacia anche in momenti non contestuali;

RIBADITO il ruolo di coordinamento di ATS Bergamo quale gestore della rete distributiva grossisti-farmacie mediante l'utilizzo del modello oggi operativo per la Distribuzione Per Conto dei farmaci PHT/diabete di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5925/2022 per la consegna dei vaccini ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3676/ del 13 ottobre 2020 concernente il rinnovo della convenzione pluriennale tra Regione Lombardia e Federfarma Lombardia/Assofarm Confservizi per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema Siss per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza (scadenza 31.12.2024);
- la deliberazione Giunta Regionale n. XI/5925 del 7 febbraio 2022 con la quale si è provveduto a modificare l'importo della "Quota forfetaria annua massima" di cui al paragrafo 1.2.1, lett. c), d) ed e), allegato 2, della Convenzione di cui alla deliberazione n. XI/3676/2020 relativo alla somma erogata alle farmacie per l'adeguamento tecnologico afferente ai servizi SISS e alla dematerializzazione delle ricette;

PRECISATO che gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente accordo ammontano ad Euro 1.200.000 annui (per il periodo 1 ottobre 22 – 30 settembre 2025) complessivi (cifra calcolata in via presuntiva sulla base di una stima di numero di somministrazioni distribuibili pari a 200.000 unità), in relazione ai servizi forniti dalle farmacie presenti sul territorio di ciascuna ATS, e trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 8374 del bilancio 2022 e per gli esercizi successivi;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, di approvare lo schema di accordo denominato "Accordo regionale con le farmacie aperte al pubblico per la inoculazione e la consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta delle dosi di vaccino e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo", allegato 1, parte



Regione Lombardia

LA GIUNTA

integrante del presente provvedimento;

STABILITO che l'accordo ha durata fino al 30 settembre 2025 salvo disdetta, con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi alle parti mediante PEC;

PRECISATO che tale documento sostituisce integralmente l'accordo approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5416 del 25 ottobre 2021 nonché sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo inerente all'oggetto sottoscritto dalle ATS, comprese eventuali procedure concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle farmacie;

RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;

PRECISATO che, una volta adottato il protocollo di cui al precedente comma, Regione Lombardia provvederà a darne piena attuazione in collaborazione con le organizzazioni firmatarie;

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere oggetto di revisione in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni normative nazionali in materia;

VISTI la legge regionale n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "Accordo regionale con le farmacie aperte al pubblico per la inoculazione e la consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta delle dosi di vaccino e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo", allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di precisare che tale documento sostituisce integralmente l'accordo approvato con deliberazione n. XI/5416/2021 nonché sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo inerente all'oggetto sottoscritto dalle ATS, comprese eventuali procedure concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle farmacie;
3. di stabilire che tale accordo ha durata fino al 30 settembre 2025, salvo disdetta, con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi alle parti mediante PEC;
4. di precisare che gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente accordo ammontano ad Euro 1.200.000 annui (per il periodo 1 ottobre 22 – 30 settembre 2025) complessivi (cifra calcolata in via presuntiva sulla base di una stima di numero di somministrazioni distribuibili pari a 200.000 unità), in relazione ai servizi forniti dalle farmacie presenti sul territorio di ciascuna ATS, e trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 8374 del bilancio 2022 e per gli esercizi successivi;
5. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER LA
INOCULAZIONE E LA CONSEGNA IN FARMACIA AI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELLE DOSI DI VACCINO E PER
LA SOMMINISTRAZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI CHE PREVEDONO IL
PRELEVAMENTO DEL CAMPIONE BIOLOGICO A LIVELLO NASALE, SALIVARE O
OROFARINGEO**

tra

Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Salute, Dr. Giovanni Pavesi,
e

Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca,
e

Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, Dr. Renato
Acquistapace,

di seguito cumulativamente individuate anche come "Parti" e singolarmente come
"Parte",

Premesso

- a) che il modello sociosanitario lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/09, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati ad erogarli;

Visto

- a) il Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo firmato il 28/07/2022 (di seguito "Protocollo");
- b) i protocolli definiti tra le Parti riportanti le procedure del percorso vaccinale, compresa l'adesione delle farmacie, la gestione delle emergenze, in sinergia con AREU, qui interamente richiamati;
- c) i protocolli definiti tra le Parti per l'esecuzione dei test diagnostici, anche sull'adesione delle farmacie;

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.
2. Oggetto del presente accordo è:
 - a) la fornitura da parte delle ATS/ASST di dosi vaccinali alle farmacie per la loro somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico o per la loro consegna Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta (di seguito MMG/PLS), preventivamente autorizzati dalla rispettiva ATS, con l'ausilio dei software concordati tra le Parti (di seguito "software");
 - b) la somministrazione dei vaccini con oneri a carico del cittadino (di seguito "extra SSR");
 - c) l'esecuzione di test diagnostici in farmacia.
3. Le farmacie che hanno già comunicato l'adesione ai servizi di vaccinazioni e/o di effettuazione dei test diagnostici, in base alle procedure già concordate tra le Parti, non dovranno rinnovare l'adesione. In relazione all'Allegato 1 si precisa che non è necessaria un'autorizzazione da parte dell'ATS e non è necessario inviare la domanda di ampliamento dei locali entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività.
4. Il sistema distributivo delle dosi vaccinali è il medesimo in essere per l'accordo DPC (DGR 796/2018) e per la distribuzione per conto dei presidi per diabete (DGR

5925/2022).

5. Previo accordo tra le Parti, le dosi vaccinali verranno consegnate in farmacia a cura delle strutture indicate da Regione Lombardia, se applicabile, in base alle procedure previste dalla DGR XI/2011 del 31/07/2019, prorogata dalla DGR XI/3675 del 13/10/2020.
6. Le farmacie distribuiscono a MMG/PLS:
 - a) i vaccini antinfluenzali;
 - b) i vaccini antipneumococcico.
7. Le farmacie somministrano:
 - a) i vaccini anticovid19 (solo in regime convenzionato, per conto di Regione Lombardia, di seguito "SSR") alle fasce o classi di cittadinanza individuate da Regione Lombardia;
 - b) i vaccini antinfluenzali SSR alle fasce o classi di cittadinanza individuate da Regione Lombardia;
 - c) i vaccini antinfluenzali extra SSR a tutti i richiedenti con più di 18 anni di età.
8. Regione comunicherà gli eventuali ampliamenti degli elenchi di cui ai precedenti punti 5 e 6.
9. In caso di somministrazione in farmacia:
 - a) ogni Farmacia riconosce il centro vaccinale della ASST del distretto, le RSA, il MMG e il PLS come riferimento per la gestione delle casistiche complesse ovvero della necessità di vaccinazione in ambiente protetto;
 - b) la farmacia può trattare i dati relativi all'adesione del cittadino, il consenso e il numero di cellulare dello stesso;
 - c) la farmacia che inocula vaccini SSR, comunica ai sistemi ICT regionali le proprie agende, in base a procedure concordate tra le Parti;
 - d) la farmacia verifica lo stato vaccinale del cittadino tramite la piattaforma regionale e registra sulla stessa l'avvenuta somministrazione;
 - e) avendo riguardo a quanto previsto dall'art.2, comma 4 del Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm del 28/07/22, il cittadino autocertifica di aver ricevuto analoghe tipologie di vaccini lo dichiara nella scheda raccolta informazioni; la farmacia inserirà tale dato nel software e conserverà copia dell'autocertificazione per 5 anni;
 - f) la vaccinazione viene eseguita da personale sanitario adeguatamente formato grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall'Istituto Superiore della Sanità;
 - g) la Farmacia, per ogni dose SSR somministrata, riceverà un compenso di Euro 12,00 (IVA esclusa) per ogni dose di vaccino anti-covid 19 inoculata e di Euro 6,16 (IVA esclusa) per ogni dose di vaccino inoculata; gli importi sono comprensivi di tutti i passaggi del percorso vaccinale quale rimborso per gli oneri ulteriori relativi all'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, dei materiali di consumo, all'attività di smaltimento rifiuti e ad ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini anti Sars-Cov-2, anche in relazione agli aspetti amministrativi;
 - h) sia nel caso di somministrazione SRR, che extra SSR, non è necessaria la prescrizione medica per il vaccino, ma è necessaria la sottoscrizione di specifico consenso da parte del cittadino e la compilazione della scheda anamnestica; la prescrizione medica è necessaria qualora il cittadino acquisti il vaccino, ma non ne richieda la somministrazione in farmacia;
 - i) i cittadini solventi (extra SSR) potranno accedere alla prestazione del singolo inoculo al prezzo di €. 6,16 (IVA esclusa), oltre al prezzo al pubblico di acquisto del vaccino, di cui la farmacia si sarà autonomamente approvvigionata.
10. In caso di consegna a MMG/PLS:
 - a) si intendono inclusi nell'accordo anche gli aghi necessari alla somministrazione dei vaccini distribuiti, ove non inclusi nelle confezioni dei vaccini;
 - b) ATS assegna ad ogni MMG/PLS un numero di dosi massime ritirabili per ogni tipologia di vaccino e inserisce tali dati nei software;

- c) nei software potranno essere assegnati multipli di dosi concordati tra le Parti;
 - d) la consegna in farmacia avverrà per il tramite dei distributori intermedi farmaceutici, i quali provvederanno al ricevimento, stoccaggio, allestimento e distribuzione alle farmacie ai sensi del D.M. 6 luglio 1999 "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano";
 - e) è prevista una remunerazione di €. 0,30 (IVA esclusa) per ogni dose vaccinale consegnata, comprensiva degli oneri della distribuzione intermedia;
 - f) ogni MMG/PLS può ritirare anche presso una farmacia lombarda sita al di fuori della sua ATS di competenza;
 - g) i MMG/PLS potranno prenotare in farmacia, anche in più momenti, le dosi in base ad una specifica tempistica concordata tra le altre Parti;
 - h) i vaccini verranno resi disponibili in farmacia per il MMG/PLS entro 7 giorni dall'invio dell'ordine, in un pacco refrigerato destinato al singolo MMG/PLS completo di documento di trasporto;
 - i) al momento della consegna delle dosi vaccinali al MMG/PLS, la farmacia riceverà la firma di quest'ultimo sul modulo-ricevuta e registra nei software il numero di dosi che vengono sottratte al massimale assegnato ad ogni MMG/PLS;
 - j) l'ulteriore prenotazione potrà avvenire dopo aver ritirato i vaccini ordinati precedentemente;
 - k) il MMG/PLS è tenuto a ritirare tutte le dosi che ha ordinato; la farmacia non ha alcun obbligo di conservare o stoccare i vaccini per il MMG/PLS, che dovranno adoperarsi in proprio per la corretta conservazione degli stessi;
 - l) in caso di mancato ritiro entro 3 giorni dalla data concordata tra MMG/PLS e la farmacia, la farmacia informa la ATS che provvederà a sollecitare il MMG/PLS; se il ritiro non avvenga entro 7 giorni la farmacia restituirà i vaccini al Distributore intermedio;
 - m) nel caso di utilizzo dei software Webcare e WebDpc, i rapporti con le farmacie pubbliche e private sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni associative di parte, fatta salva la possibilità per le farmacie che non vorranno aderire ai sistemi informatizzati di avvalersi di sistemi alternativi, concordati con le ATS e con l'impegno, in ogni caso, di fornire i dati di erogazione nel flusso FUR del sistema CRS-SISS, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 326/03, art. 50, comma 11, come successivamente integrata e modificata.
11. Le farmacie potranno effettuare i test diagnostici con oneri a carico della cittadinanza, alle condizioni indicate nel Protocollo; restano fatte salve le procedure di comunicazione di avvio attività (o cessazione) previste per i Test anti SARS-CoV-2, già condivise tra le Parti. Le farmacie potranno altresì effettuare i test diagnostici con oneri in carico a Regione, previo accordo tra le Parti.
12. Per la liquidazione competenze dei vaccini consegnati a MMG/PLS, le farmacie dovranno presentare copia dei moduli-ricevuta delle dosi vaccinali consegnate, unitamente alle ricette SSR, di cui al DPR 371/98, spedite nel mese e conteggiate nella relativa Distinta Contabile Riepilogativa, previa emissione e invio delle eventuali fatture da parte della singola farmacia. La liquidazione da parte di ogni ATS avverrà contestualmente nei termini di cui al DPR 371/98, con mandato unico a Federfarma Lombardia (solo per le farmacie private e pubbliche che abbiano dato ad essa delega all'incasso del SSN). Le competenze per le erogazioni verranno fatturate nell'unica fattura emessa da WebDpc per erogazione in nome e per conto di farmaci, presidi e dosi vaccinali; i moduli-ricevuta di tali consegne riporteranno solo la firma del MMG/PLS.
13. Le liquidazioni delle competenze delle farmacie per le vaccinazioni SSR verranno rendicontate, previo accordo tra le Parti, mediante la fattura già prevista dalla DGR 3676/2020 per i Servizi SISS.
14. Fatti salvi i successivi controlli contabili e tecnici, le eventuali procedure di conguaglio contabile dovranno essere concluse entro 12 mesi dal mese contabile di riferimento.

15. Gli eventuali addebiti e accrediti dovranno essere contestati dall'ATS alle farmacie obbligatoriamente in forma scritta evidenziando la motivazione della rettifica contabile e accompagnando la contestazione con idonea documentazione comprovante le motivazioni di rettifica contabile; copia della documentazione potrà essere eventualmente resa disponibile presso i competenti uffici dell'ATS.
16. Per quanto attiene alla tutela della riservatezza viene qui richiamata per quanto applicabile la DGR 5925/2022.
17. Il presente accordo entra in vigore il 1 ottobre 2022 e scadrà il 30 settembre 2025, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante PEC.
18. Il presente accordo sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo sottoscritto dalle singole ATS, inerenti l'oggetto, comprese eventuali procedure concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle farmacie.

Milano, _____

Direttore Generale Salute
Regione Lombardia
Dr. Giovanni Pavesi

Presidente
Federfarma Lombardia
Dr.ssa Annarosa Racca

Delegato regionale
Assofarm/Confservizi
Lombardia
Dr. Renato Acquistapace
